

Gazzetta ufficiale

L 204

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno

9 agosto 2011

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2011 del Consiglio, del 5 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia** 11
- ★ **Regolamento (UE) n. 793/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, relativo al divieto di pesca per i «pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica» appartenenti alla categoria 9 nella zona economica mauritana da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea** 18
- ★ **Regolamento (UE) n. 794/2011 della Commissione, dell'8 agosto 2011, recante approvazione delle modifiche del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Parmigiano Reggiano (DOP)]** 19
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2011 della Commissione, dell'8 agosto 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 21

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

2011/494/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 agosto 2011, che autorizza la commercializzazione dell'amido di mais fosfatato quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 5550] ⁽¹⁾.....** 23



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 791/2011 DEL CONSIGLIO

del 3 agosto 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (UE) n. 138/2011⁽²⁾ («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (RPC).

(2) Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 6 aprile 2010 da Saint-Gobain Vertex s.r.o., Fonalfeldolgozó és Müszakiszövetgyártó, «Valmieras stikla šķiedra» AS e Vitruhan Technical Textiles GmbH («i denunzianti»), che rappresentano una percentuale significativa, in questo caso superiore al 25 %, della produzione totale dell'Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta.

(3) Come indicato nel considerando 13 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2006 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo considerato»).

2. Fase successiva della procedura

(4) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l'adozione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(5) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Oltre alle verifiche di cui al considerando 11 del regolamento provvisorio, sono state effettuate altre visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Il produttore esportatore che ha chiesto un esame individuale:

— Yuyao Feitian Fiberglass Co. Ltd,

e il suo operatore collegato:

— Yuyao Winter International Trade Co. Ltd.

L'importatore non collegato nell'Unione:

— Vimaplás – Tecidos Técnicos Lda., Portogallo.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 43 del 17.2.2011, pag. 9.

- (6) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («divulgazione delle conclusioni definitive»). Per tutte le parti è stato fissato un termine entro il quale potevano presentare osservazioni dopo la divulgazione delle conclusioni definitive.
- (7) Tutte le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (8) Il prodotto in esame, come indicato nel considerando 14 del regolamento provvisorio, è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m², originari della RPC, («prodotto in esame») attualmente classificati ai codici NC ex 7019 40 00, ex 7019 51 00, ex 7019 59 00, ex 7019 90 91 e ex 7019 90 99.
- (9) Dopo l'adozione delle misure provvisorie, un'ulteriore analisi ha dimostrato che il prodotto in esame non può essere classificato in tre dei cinque codici NC indicati nel considerando 8. Occorre quindi sopprimere i codici NC ex 7019 90 91, ex 7019 90 99 ed ex 7019 40 00 dalla descrizione del prodotto in esame.
- (10) Si ricorda inoltre che, come spiegato al considerando 16 del regolamento provvisorio, un produttore esportatore cinese ha chiesto se i dischi in fibra di vetro fossero inclusi nella definizione del prodotto. Secondo l'industria dell'Unione, i dischi in fibra di vetro sono un prodotto a valle con caratteristiche diverse da quelle del prodotto in esame. Tuttavia, è stato deciso di raccogliere altre informazioni dalle parti interessate prima di formulare una conclusione definitiva sulla questione.
- (11) In seguito alla divulgazione provvisoria, l'industria dell'Unione e la Federazione dei produttori europei di abrasivi («FEPA»), che rappresenta gli utilizzatori di dischi in fibra di vetro, hanno presentato prove che dimostrano che nel corso della produzione è necessario effettuare una serie di procedimenti per convertire la fibra di vetro a maglie aperte in dischi di fibra di vetro. Anche la forma fisica del disco è diversa dal prodotto in esame, normalmente fornito in rotoli (stretti o larghi) e destinato a un utilizzo finale diverso (rafforzamento delle mole). Queste argomentazioni sono state condivise dal produttore esportatore cinese.
- (12) Va notato inoltre che i dischi in fibra di vetro non sono stati prodotti o venduti da nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione della RPC o dei produttori dell'Unione.
- (13) Un produttore di dischi in fibra di vetro dell'Unione che si è manifestato dopo l'adozione delle misure provvisorie ha sostenuto che i dischi in fibra di vetro non vanno inclusi nella definizione del prodotto. Egli ha affermato che i dischi in fibra di vetro non sono un prodotto a valle e che occorre fare una netta distinzione tra il prodotto in esame e un prodotto a valle nella fase di rivestimento dei rotoli a maglia aperta. Secondo tale società, il rivestimento dei rotoli a maglia aperta utilizzati nel settore della costruzione è diverso da quello dei rotoli a maglia aperta utilizzati successivamente per produrre dischi in fibra di vetro. In quest'ultimo caso i rotoli sono rivestiti con resina fenolica. In altre parole, le caratteristiche chimiche dei rotoli a maglia aperta destinati alla produzione di dischi in fibra di vetro sarebbero identiche a quelle dei dischi in fibra di vetro. Secondo la società, questi tipi di rotoli a maglia aperta non possono essere utilizzati per il rafforzamento delle costruzioni, che è la principale applicazione del prodotto in esame. La società ha perciò sostenuto che se i dischi in fibra di vetro sono esclusi dalla definizione del prodotto, occorre escludere anche i rotoli a maglie aperte con resina fenolica.
- (14) Come spiegato nel considerando 13, la società si è manifestata soltanto dopo l'adozione delle misure provvisorie e quindi non ha fornito dati verificabili a sostegno delle sue argomentazioni. Dato che non erano disponibili dati dell'inchiesta relativi ai diversi tipi di rivestimento utilizzati, l'argomentazione della società non ha potuto essere verificata in base ai dati ottenuti tramite l'inchiesta. Inoltre, indipendentemente dal rivestimento, diversi tipi di rotoli a maglia aperta presentano le stesse caratteristiche fisiche fondamentali e quindi non occorre escludere i rotoli a maglia aperta rivestiti con resina fenolica. L'argomentazione è stata perciò respinta.
- (15) In base ai dati raccolti durante l'inchiesta e alle prove fornite dal produttore esportatore menzionato nel considerando 10, dall'industria dell'Unione e dalla FEPA nelle osservazioni sulla divulgazione provvisoria, la richiesta di esclusione dei dischi in fibra di vetro dalla definizione del prodotto è accettata. Si conclude perciò che i dischi in fibra di vetro come prodotto a valle non presentano le stesse caratteristiche fisiche e hanno utilizzatori diversi rispetto ai tessuti a maglia aperta e di conseguenza vanno esclusi dalla definizione del prodotto in esame figurante nel regolamento provvisorio. I dischi in fibra di vetro sono quindi definitivamente esclusi dal presente procedimento.

2. Prodotto simile

- (16) In assenza di altre osservazioni relative al prodotto simile, si conferma il considerando 17 del regolamento provvisorio.

C. DUMPING

1. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

- (17) Come indicato nei considerando da 18 a 32 del regolamento provvisorio, inizialmente è stato proposto di concedere il TEM a due società, ma in una fase successiva del procedimento è stato deciso di ritirare tale proposta dopo aver esaminato le denunce, rivelatesi corrette, in merito al TEM delle società interessate.
- (18) Un produttore esportatore, al quale è stato applicato l'articolo 18 del regolamento di base, ha ripetuto le argomentazioni esposte precedentemente quando è stato informato dell'intenzione della Commissione di rifiutare il TEM. Egli ha ribadito che lo statuto sociale e il contratto di joint venture ricevuti dalla Commissione erano una versione vecchia, mai entrata in vigore, che quindi non ha influito sui risultati della valutazione della società ai fini del TEM.
- (19) Come indicato nel considerando 28 del regolamento provvisorio, queste argomentazioni non hanno potuto eliminare i dubbi sull'autenticità dei documenti iniziali e delle informazioni fornite dal produttore esportatore nel modulo di richiesta del TEM.
- (20) Per quanto riguarda l'argomento secondo cui l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base sarebbe in questo caso sproporzionata, la Commissione applica le disposizioni di quest'articolo caso per caso in base al merito di ciascun caso. Nel presente procedimento l'applicazione di quest'articolo è stata ritenuta appropriata, come già indicato nei considerando 26, 27 e 31 del regolamento provvisorio, perché la presentazione di documenti falsificati mette in dubbio tutti i documenti forniti dalla società.
- (21) Il secondo produttore esportatore cui è stato rifiutato il TEM e concesso il trattamento individuale (TI) ha contestato le ragioni per le quali la Commissione ha modificato la sua decisione. A suo giudizio non esistevano nuovi elementi di prova incontestabili che pregiudicassero le conclusioni iniziali in modo così significativo da giustificare l'abrogazione della decisione iniziale di concessione del TEM. Egli ha sostenuto che le inesattezze e l'incompletezza riscontrate nei suoi documenti finanziari e non segnalate dal revisore non influiscono in modo sostanziale sull'affidabilità di questi documenti contabili.
- (22) Come indicato nel considerando 30 del regolamento provvisorio, queste argomentazioni non hanno potuto eliminare i dubbi sull'accuratezza e sulla completezza dei dati figuranti nei documenti finanziari.
- (23) Secondo questo produttore esportatore, inoltre, il risultato dell'inchiesta e l'aliquota del dazio individuale sarebbero ingiusti e sproporzionati, perché la società ha collaborato nel corso del procedimento ed è soggetta all'aliquota del dazio più elevata, come le società che non

hanno collaborato e la società soggetta all'articolo 18 del regolamento di base. A tale riguardo va notato che la società è soggetta a un dazio che risulta dalla metodologia generalmente applicata alle società cui è concesso il TI.

- (24) In assenza di altre osservazioni relative al TEM, i considerando da 18 a 32 del regolamento provvisorio sono confermati.

2. Esame individuale (EI)

- (25) Come indicato nel considerando 37 del regolamento provvisorio, un gruppo di società collegate non incluse nel campione ha chiesto un esame individuale, in conformità all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, e ha risposto al modulo di domanda del TEM entro il termine previsto.
- (26) Come si è detto al considerando 5, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede del gruppo di società collegate ed è stato constatato che le società non soddisfacevano i criteri 1, 2 e 3 dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (27) Per quanto riguarda il primo criterio, le due società collegate non hanno fornito prove sufficienti sul contributo degli azionisti al capitale delle società. Gli azionisti hanno rilevato le società, costituite originariamente con fondi statali, senza versare loro stessi alcun contributo. Inoltre, contrariamente a quanto previsto nello statuto delle società, non hanno avuto luogo assemblee degli azionisti e non sono stati presentati verbali delle assemblee, il che mette in dubbio il fatto che le decisioni commerciali siano state prese dagli azionisti senza interferenze statali. In base a ciò si conclude che le società non hanno potuto dimostrare che le loro decisioni commerciali sono state prese senza alcuna significativa interferenza dello Stato.
- (28) Per quanto riguarda il secondo criterio, l'inchiesta ha dimostrato che i documenti contabili delle due società collegate non sono stati sottoposti a un audit in conformità alle norme contabili internazionali, poiché contenevano una serie di carenze contabili e sono stati riscontrati errori, come imposte contabilizzate/versate, continui errori nel conto dividendi da pagare e ammortamenti mancanti, non menzionati nelle relazioni di audit.
- (29) Per quanto riguarda il terzo criterio, una società collegata non ha presentato il suo accordo sul diritto di utilizzo del terreno, non è stata trovata alcuna registrazione sul suo conto e non è stata fornita alcuna prova di pagamento. La seconda società ha ottenuto dalla sua società collegata un diritto di utilizzo del terreno senza costi, non registrato nella sua contabilità e quindi non ammortizzato.
- (30) In considerazione di quanto precede, è stato proposto di rifiutare il TEM al gruppo di società che ha chiesto l'esame individuale.

- (31) La Commissione ha comunicato ufficialmente i risultati relativi al TEM al gruppo di società collegate interessate della RPC e ai denunziati. Inoltre, è stata loro offerta l'opportunità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione qualora avessero particolari ragioni per essere sentiti. In seguito alla divulgazione dei risultati relativi al TEM non è stata presentata alcuna osservazione.

3. Trattamento individuale (TI)

- (32) È stato stabilito provvisoriamente che uno dei produttori esportatori inclusi nel campione appartenente al gruppo di società della RPC alle quali è stato rifiutato il TEM, rispondeva a tutte le condizioni per il TI.
- (33) Inoltre, come indicato nel considerando 35 del regolamento provvisorio, il produttore esportatore al quale è stato rifiutato il TEM, soddisfaceva invece le condizioni per il TI, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (34) L'industria dell'Unione ha contestato la decisione di concedere il TI alla società cui è stato rifiutato il TEM e ha sostenuto che tutti i dati della società sono resi inattendibili da conti incompleti e discrepanze. È stato constatato tuttavia che le irregolarità riscontrate nella contabilità non hanno influito sull'affidabilità dei prezzi all'esportazione della società. L'argomentazione dell'industria dell'Unione è stata quindi respinta.
- (35) In considerazione di quanto precede, la conclusione iniziale secondo cui due dei tre produttori esportatori inclusi nel campione soddisfano tutte le condizioni per il TI è pertanto confermata. I considerando da 33 a 36 del regolamento provvisorio relativi al TI sono quindi confermati.
- (36) Il gruppo delle due società collegate che hanno chiesto l'esame individuale ha chiesto anche il TI, se dovesse emergere dall'inchiesta che non soddisfano le condizioni per l'ottenimento del TEM. È stato constatato che soddisfano le condizioni per la concessione del TI di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento.
- (37) L'industria dell'Unione ha contestato anche la decisione di concedere il TI al gruppo delle due società collegate e ha affermato che essendo stato dimostrato che i dati delle società erano inaffidabili per la valutazione del TEM, questi dati non potevano essere considerati sufficienti per la concessione del TI. L'argomentazione dell'industria dell'Unione è stata respinta, perché è stato constatato che le irregolarità individuate per la valutazione del TEM non avevano alcun effetto sull'ammissibilità per un'aliquota del dazio individuale e di conseguenza poteva essere concesso il TI.

4. Valore normale

a) Scelta del paese di riferimento

- (38) Non sono state ricevute osservazioni in merito alla scelta del paese di riferimento. Si conferma quindi che la scelta

del Canada come paese di riferimento è appropriata e ragionevole, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. Sono pertanto confermati i considerando da 39 a 45 del regolamento provvisorio.

b) Determinazione del valore normale

- (39) Si ricorda che è stato considerato più appropriato determinare il valore normale per tenere conto delle differenze di qualità tra il prodotto simile fabbricato e venduto in Canada e il prodotto in esame originario della RPC. Il valore normale è stato quindi calcolato utilizzando il costo di fabbricazione del produttore canadese più un ragionevole importo per le spese di vendita, generali e amministrative e per il profitto sul mercato nazionale.
- (40) Le società cui è stato concesso il TI hanno contestato il calcolo del valore normale costruito («VN») e una di esse ha messo in dubbio in particolare il fatto che esso sia stato costruito per tipo di prodotto. È stato confermato che il VN è stato costruito per tipo di prodotto sulla base dei dati ottenuti dall'unico produttore del prodotto in esame nel paese di riferimento. Per ragioni di riservatezza, il VN è stato divulgato sotto forma di fasce di prezzo.
- (41) Tre parti hanno sostenuto che il VN divulgato non ha permesso una comprensione ragionevole dei fatti e delle considerazioni in base a cui è stato determinato il margine di dumping. Tutte le società hanno chiesto maggiori dettagli sulla costruzione del VN, compreso l'importo dei vari adeguamenti apportati al VN per tenere conto delle differenze di qualità. Tuttavia, visto l'obbligo di riservatezza dei dati, è stato ritenuto che alle società fossero state fornite tutte le informazioni che potevano essere divulgate.
- (42) Quest'argomentazione è stata quindi respinta. Si confermano i considerando da 46 a 49 del regolamento provvisorio relativi alla determinazione del valore normale.

c) Prezzi all'esportazione per i produttori esportatori cui è stato concesso il TI

- (43) Una delle società cui è stato concesso il TI nella fase provvisoria ha chiesto spiegazioni sul calcolo dei costi di imballaggio, perché riteneva che i dati divulgati sull'imballaggio non fossero correlati coerentemente con il volume o il valore delle transazioni. Dato che questa società non ha indicato i costi di imballaggio nella sua risposta al questionario antidumping, il costo dell'imballaggio è stato calcolato in base alle informazioni fornite dagli altri due produttori esportatori inclusi nel campione.
- (44) In assenza di altre osservazioni riguardo alla fissazione del prezzo all'esportazione, il considerando 50 del regolamento provvisorio è confermato.

(45) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo di società collegate cui sarà concesso il TI ha sostenuto che i costi di commissione non debbano essere presi in considerazione nel calcolo delle varie indennità detratte dal prezzo all'esportazione. L'argomentazione è stata accettata, il prezzo all'esportazione è stato adeguato opportunamente e quindi il margine di dumping del gruppo è stato riveduto.

d) *Confronto*

(46) In assenza di osservazioni in merito al confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione allo stadio franco fabbrica, si confermano i considerando 51 e 52 del regolamento provvisorio.

5. Margini di dumping

a) *Per i produttori esportatori che hanno collaborato ai quali è stato concesso il TI*

(47) Un importatore del prodotto in esame dell'Unione ha accolto con favore l'adozione delle misure provvisorie, perché essa riporterà il prezzo all'importazione a livelli non pregiudizievoli. Egli ritiene tuttavia che una differenza superiore al 10 % tra i vari dazi istituiti possa comportare distorsioni del mercato. Ha chiesto perciò la revisione delle misure, in modo che la società alla quale è stato concesso il TI, soggetta a un'aliquota del dazio individuale più bassa, non possa beneficiarne. Secondo l'importatore, con l'aliquota del dazio individuale più bassa aumenta il rischio di elusione da parte del produttore esportatore, ma egli non ha fornito informazioni o prove aggiuntive per comprovare quest'affermazione, che quindi non è stata presa in considerazione.

(48) In base a quanto precede, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping definitivo
Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd	62,9 %
Grand Composite Co., Ltd e la sua società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd	48,4 %
Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd	60,7 %

b) *Per tutti gli altri produttori esportatori*

(49) In assenza di osservazioni in merito ai margini di dumping, si confermano i considerando da 53 a 57 del regolamento provvisorio.

(50) In base a quanto precede, il margine di dumping per l'intero paese è definitivamente fissato al 62,9 % del

prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, e il considerando 58 del regolamento provvisorio è confermato.

D. PREGIUDIZIO

1. Produzione dell'Unione

(51) Si specifica che nel considerando 59 del regolamento provvisorio il termine «industria dell'Unione» si riferisce a tutti i produttori dell'Unione. In assenza di osservazioni sulla produzione dell'Unione, si conferma il considerando 60 del regolamento provvisorio.

2. Consumo dell'Unione

(52) Come spiegato nel considerando 9, i codici NC ex 7019 90 91, ex 7019 90 99 ed ex 7019 40 00 vanno soppressi dalla descrizione del prodotto in esame. L'esclusione di questi codici non ha cambiato i risultati per quanto riguarda il consumo dell'Unione, comprese le importazioni, che sono stati basati sulle cifre figuranti nella denuncia, alle quali si aggiungono le cifre verificate ottenute dalle società che hanno collaborato e le cifre di Eurostat.

(53) In assenza di osservazioni sul consumo dell'Unione, si confermano i considerando da 61 a 63 del regolamento provvisorio.

3. Importazioni dal paese interessato

(54) In assenza di osservazioni sul volume, sul prezzo e sulla quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 64 a 66 del regolamento provvisorio.

(55) In assenza di osservazioni sulla sottoquotazione del prezzo (price undercutting), si conferma la metodologia descritta nei considerando 67 e 68 del regolamento provvisorio, applicata per stabilire la sottoquotazione del prezzo, compreso l'adeguamento qualità. Tuttavia, in seguito all'esame individuale concesso dopo l'adozione delle misure provvisorie a un gruppo di produttori esportatori della RPC, il confronto dei prezzi dei tipi di prodotti simili è stato riesaminato. Questo riesame ha confermato che nel PI le importazioni in dumping dalla RPC avevano prezzi inferiori del 30-35 % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione.

4. Situazione dell'industria dell'Unione

(56) In assenza di osservazioni sulla situazione dell'industria dell'Unione, si confermano i considerando da 69 a 84 del regolamento provvisorio.

5. Conclusioni relative al pregiudizio

(57) In assenza di osservazioni sulle conclusioni relative al pregiudizio, si confermano i considerando da 85 a 87 del regolamento provvisorio.

E. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Effetti delle importazioni in dumping

- (58) In assenza di osservazioni sugli effetti delle importazioni in dumping, si confermano i considerando da 89 a 91 del regolamento provvisorio.

2. Effetti di altri fattori

- (59) In assenza di osservazioni sugli effetti di altri fattori, si confermano i considerando da 92 a 96 del regolamento provvisorio.

3. Conclusioni relative al nesso di causalità

- (60) In assenza di osservazioni sulle conclusioni relative al nesso di causalità, si confermano i considerando da 97 a 99 del regolamento provvisorio.

F. INTERESSE DELL'UNIONE

1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (61) In assenza di osservazioni sull'interesse dell'industria dell'Unione, si confermano i considerando da 101 a 103 del regolamento provvisorio.

2. Interesse degli importatori

- (62) In assenza di osservazioni sull'interesse degli importatori, si conclude che l'adozione di misure definitive sulle importazioni del prodotto in esame non è contraria all'interesse degli importatori.

3. Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

- (63) Si ricorda che nella fase provvisoria dell'inchiesta non vi è stata alcuna collaborazione da parte di organizzazioni di utilizzatori o di consumatori. In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, un'associazione di utilizzatori ha presentato osservazioni. Queste riguardavano però solo l'impatto negativo che le misure avrebbero potuto avere sui dischi in fibra di vetro nel caso in cui questi non fossero stati esclusi dalla definizione del prodotto. Come spiegato nel considerando 15, si ritiene che i dischi in fibra di vetro debbano essere esclusi dalla definizione del prodotto. L'adozione di misure antidumping definitive non avrà quindi un impatto negativo sugli utilizzatori di dischi in fibra di vetro.

- (64) In assenza di altre osservazioni sull'interesse degli utilizzatori e dei consumatori, si conclude che l'adozione di misure definitive sulle importazioni del prodotto in esame non è contraria all'interesse degli importatori.

4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (65) In base a quanto precede, si conclude che non esistono motivi validi contrari all'istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglie larghe originari della RPC.

G. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (66) In seguito alla divulgazione provvisoria, un produttore esportatore cinese ha sostenuto di non aver ricevuto dati sufficientemente dettagliati sul calcolo del suo margine di pregiudizio, poiché non erano stati resi noti dati sui volumi, sui valori e sui prezzi dell'industria dell'Unione per tipo di prodotto. La società ha affermato che dato che il campione era costituito da quattro produttori dell'Unione, queste informazioni non potevano essere considerate riservate. Va notato però che alcuni tipi di prodotti sono stati venduti nel PI da un numero molto limitato di produttori dell'Unione. Per prudenza non sono stati quindi resi noti i prezzi, i volumi e i valori di queste transazioni. Inoltre, non si ritiene che sia necessario comunicare alle parti dati dettagliati su ciascun tipo di prodotto per dare loro una comprensione sufficiente della metodologia e del risultato del calcolo.

- (67) Lo stesso produttore esportatore cinese ha contestato l'obiettivo di profitto utilizzato nel calcolo del margine di pregiudizio, in particolare il fatto che questo fosse identico al profitto medio ponderato dell'industria dell'Unione nel PI. Egli ha contestato anche l'utilizzo di dati relativi ai produttori dell'Unione inclusi nel campione per determinare l'obiettivo di profitto, invece di dati relativi a tutta l'industria dell'Unione. Infine, ha contestato il livello dell'obiettivo di profitto, rispetto a quello utilizzato in un'altra inchiesta recente su un settore di prodotti strettamente collegato.

- (68) Come spiegato nel considerando 112 del regolamento provvisorio, l'obiettivo di profitto riflette il profitto medio ottenuto dall'industria dell'Unione negli anni 2006-2007, mentre il profitto medio ponderato del PI è stato calcolato in base ai dati delle quattro società incluse nel campione. Inoltre, come spiegato nel considerando 79 del regolamento provvisorio, tale profitto non ha tenuto conto degli elevati costi di ristrutturazione indicati da alcuni produttori inclusi nel campione. È quindi una pura coincidenza che i due importi del profitto siano identici.

- (69) Per quanto riguarda la questione dei dati da utilizzare per determinare l'obiettivo di profitto, va notato che quando si ricorre al campionamento, il livello di profitto è uno dei microindicatori dell'analisi del pregiudizio. Di conseguenza, la cifra stabilita per il campione è considerata rappresentativa per tutta l'industria dell'Unione. In un'inchiesta in cui si ricorre al campionamento, l'obiettivo di profitto utilizzato nel calcolo del margine di pregiudizio si basa sempre sui dati forniti dalle società incluse nel campione.

(70) Infine, per quanto riguarda il riferimento all'obiettivo di profitto utilizzato in un'altra inchiesta antidumping, va sottolineato che i risultati e le conclusioni di ogni inchiesta si basano sui dati raccolti da società che hanno collaborato all'inchiesta, per una descrizione del prodotto e un periodo specifici. Per questo motivo è impossibile effettuare un collegamento diretto tra i risultati di queste due inchieste separate e i due diversi PI.

(71) Per quanto riguarda il livello di eliminazione del pregiudizio, in seguito alla correzione di un errore nel calcolo del margine di pregiudizio provvisorio relativo a un produttore esportatore, questo margine è stato riveduto al rialzo. Ciò non influisce però sul livello del dazio antidumping di tale società, perché il dazio si basa sul margine di dumping.

(72) Va notato inoltre che poiché il TI è stato concesso a un altro gruppo di produttori esportatori cinesi, come spiegato nel considerando 32, per questi produttori è stato calcolato un margine di pregiudizio individuale.

(73) In seguito alle correzioni di cui al considerando 71, sono stati riveduti anche il margine di pregiudizio medio ponderato per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione e il margine di pregiudizio residuo per i produttori che non hanno collaborato.

(76) I dazi antidumping proposti sono i seguenti:

Società	Livello di eliminazione del pregiudizio	Margine di dumping	Aliquota del dazio antidumping
Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd	69,1 %	62,9 %	62,9 %
Grand Composite Co., Ltd e la sua società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd	77,4 %	48,4 %	48,4 %
Yuayo Feitian Fiberglass Co., Ltd	87,6 %	60,7 %	60,7 %
Media ponderata del campione per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione	72,1 %	57,7 %	57,7 %
Margine residuo per i produttori esportatori che non hanno collaborato e Ningbo Weishan Duo Bao Building Materials Co., Ltd	87,6 %	62,9 %	62,9 %

(77) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per queste società. Tali aliquote di dazio (a differenza del dazio applicabile a «tutte le altre società» a livello nazionale) sono perciò applicate esclusivamente alle importazioni dei prodotti originari della RPC e fabbricati da queste società, e quindi dalle persone giuridiche specificamente menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale e il cui indirizzo non siano espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(74) In base a quanto precede, i margini di pregiudizio definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di pregiudizio definitivo
Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd	69,1 %
Grand Composite Co., Ltd e la sua società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd	77,4 %
Yuayo Feitian Fiberglass Co., Ltd	87,6 %
Media ponderata del campione per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione	72,1 %
Margine residuo per i produttori esportatori che non hanno collaborato e Ningbo Weishan Duo Bao Building Materials Co., Ltd	87,6 %

2. Misure definitive

(75) In considerazione di quanto precede e in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame al livello del margine più basso tra quelli di dumping e di pregiudizio, conformemente alla regola del dazio inferiore. Di conseguenza, tutte le aliquote di dazio devono essere fissate al livello dei margini di dumping constatati.

(78) Le eventuali richieste di applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione ⁽¹⁾, corredate di tutte le informazioni utili, in particolare riguardo alle eventuali modifiche delle attività della società concernenti la produzione, le vendite sul mercato interno e per l'esportazione, collegate ad esempio a cambiamenti della ragione sociale o delle entità di produzione o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

(79) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si raccomandava l'istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni in seguito alla divulgazione finale. Le osservazioni presentate dalle parti sono state prese nella dovuta considerazione e, se del caso, i risultati sono stati modificati di conseguenza.

(80) Il gruppo delle due società collegate che ha chiesto l'esame individuale e ha ottenuto il TI, ha espresso l'intenzione di offrire un impegno. Tuttavia, il gruppo non ha inviato alcuna offerta d'impegno entro il termine fissato nell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base e quindi non ha potuto essere preso in considerazione.

(81) Per garantire la parità di trattamento tra gli eventuali nuovi esportatori e le società che hanno collaborato e non sono state inserite nel campione, elencate nell'allegato del presente regolamento, è opportuno prevedere che il dazio medio ponderato istituito nei confronti di tali società sia applicato a tutti i nuovi esportatori, i quali avrebbero diritto a un riesame, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che non si applica se è stato utilizzato il campionamento.

3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(82) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio vengano riscossi definitivamente a concorrenza dell'importo dei dazi definitivi istituiti. Poiché i dischi in fibra di vetro sono ora esclusi dalla definizione del prodotto (cfr. considerando 15), occorre svincolare gli importi depositati in via provvisoria sulle importazioni di dischi in fibra di vetro. Se i dazi definitivi

sono inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota dei dazi antidumping definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m², ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019 51 00 10 e 7019 59 00 10), originari della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, è la seguente:

Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd	62,9	B006
Grand Composite Co., Ltd e la sua società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd	48,4	B007
Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd	60,7	B122
Società elencate nell'allegato I	57,7	B008
Tutte le altre società	62,9	B999

3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme al modello riportato nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento (UE) n. 138/2011 sulle importazioni di dischi in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese sono svincolati su richiesta.

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio N105 04/090, 1049 Bruxelles, Belgio.

2. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento (UE) n. 138/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva per quanto riguarda i prodotti attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00. Sono svincolati gli importi depositati che superano le aliquote del dazio antidumping definitivo, compresi gli importi che sarebbero stati depositati per i prodotti attualmente classificati ai codici NC ex 7019 40 00, ex 7019 90 91 ed ex 7019 90 99.

Articolo 3

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

— non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto nell'articolo 1, paragrafo 1, durante periodo dell'inchiesta (dal 1° aprile 2009 al 30 marzo 2010),

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 agosto 2011.

— non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento,

— ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare l'articolo 1, paragrafo 2, aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e soggette al dazio medio ponderato del 57,7 %.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ

ALLEGATO I

**PRODUTTORI ESPORTATORI CINESI CHE HANNO COLLABORATO, NON INCLUSI NEL CAMPIONE
(CODICE ADDIZIONALE TARIC B008)**

Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd
Lanxi Jialu Fiberglass Net Industry Co., Ltd
Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd
Jiangsu Tianyu Fibre Co., Ltd
Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd
Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd
Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd
Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd
Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd
Ningbo Kingsun Imp & Exp Co., Ltd
Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd
Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd
Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd

ALLEGATO II

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Essa va redatta secondo il seguente modello:

- 1) nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;
- 2) la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto dichiara che il (volume) di fibre di vetro a maglia aperta esportato nell'Unione europea cui si riferisce la presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e sede sociale della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 792/2011 DEL CONSIGLIO

del 5 agosto 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (UE) n. 118/2011 ⁽²⁾ («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia.
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 6 aprile 2010 dalla società Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH («il denunziante») per conto di alcuni produttori che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso superiore al 50 %, della produzione totale dell'Unione di alcuni meccanismi per la legatura di fogli. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping di tale prodotto e del grave pregiudizio da esso derivante, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.
- (3) Si ricorda che, come indicato al considerando 7 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha coperto il periodo compreso tra il 1° aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2006 alla fine del periodo dell'inchiesta («periodo dell'inchiesta sul pregiudizio»).

2. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (4) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali è stata decisa l'adozione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione provvisoria»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni

scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Alle parti che ne hanno fatto richiesta, in particolare ai due importatori e al produttore thailandese, è stata data l'opportunità di essere sentite.

- (5) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive riguardanti il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. Oltre alle verifiche di cui al considerando 6 del regolamento provvisorio, è stata effettuata un'ulteriore verifica presso la sede della società Rima Benelux Holding BV, il solo utilizzatore che abbia collaborato all'inchiesta rispondendo al questionario per gli utilizzatori.
- (6) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.
- (7) Le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

3. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (8) In assenza di osservazioni sul prodotto in esame e sul prodotto simile, si confermano i considerando da 8 a 11 del regolamento provvisorio.

4. DUMPING

4.1. Valore normale

- (9) Come spiegato nel considerando 14 del regolamento provvisorio, un solo produttore esportatore thailandese ha collaborato all'inchiesta e le esportazioni che ha effettuato verso l'Unione durante il PI hanno rappresentato la totalità delle esportazioni thailandesi verso l'Unione. Il produttore esportatore e un importatore non collegato che ha collaborato hanno sostenuto che l'esperto esterno indipendente che ha assistito la Commissione durante la visita sul posto presso il produttore esportatore ha commesso alcuni errori di calcolo nella sua relazione. Uno dei compiti dell'esperto consisteva nell'esaminare il processo di rivestimento con il nichel e la quantità di materie prime consumate dal produttore esportatore nelle diverse fasi di produzione. Come spiegato nel considerando 15 del regolamento provvisorio, dall'inchiesta è emerso che il produttore esportatore ha fornito informazioni incomplete e inesatte su elementi importanti del suo costo di

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 37 dell'11.2.2011, pag. 2.

produzione e sulle altre materie prime. Le accuse avanzate dal produttore esportatore e da un importatore riguardo agli errori di calcolo contenuti nella relazione dell'esperto sono state esaminate dalla Commissione ed è stato concluso che non erano fondate. Le conclusioni di cui al punto 15 del regolamento provvisorio sono quindi confermate.

- (10) Il produttore esportatore e l'importatore hanno anche contestato le conclusioni provvisorie dei considerando 19 e 20 del regolamento provvisorio. In particolare, hanno sostenuto che la metodologia utilizzata per determinare provvisoriamente il valore normale per i tipi di prodotti diversi da quelli per cui è stato fissato uno specifico valore normale ha portato a sovrastimare tale valore, perché si è basata in modo scorretto su una media aritmetica dei valori normali. La Commissione ha accettato l'argomentazione, ha adeguato la metodologia e ha riveduto il calcolo dei valori normali per gli altri tipi di prodotti, tenendo conto del «mix» di prodotti del produttore thailandese, in modo da riflettere più esattamente la sua situazione.
- (11) Il produttore esportatore ha anche sostenuto che le aliquote utilizzate per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e i margini di profitto, rispettivamente del 16 % e 8 %, erano troppo elevate. Secondo lui l'aliquota delle SGAV non avrebbe dovuto superare il 12,59 % e doveva riflettere le sue SGAV, esclusi i costi di trasporto interno.
- (12) Si ricorda che, come spiegato nei considerando da 15 a 17 del regolamento provvisorio, il produttore esportatore non ha collaborato all'inchiesta e quindi non ha fornito dati su tutte le sue SGAV. In queste circostanze e dato che non sono state fornite altre informazioni sull'insieme delle SGAV della società, è stato deciso di continuare a basarsi sulle informazioni fornite nella denuncia. Inoltre, alla luce delle informazioni disponibili e delle verifiche che è stato possibile effettuare, un'aliquota delle SGAV del 16 % è stata considerata ragionevole. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (13) Il produttore esportatore ha sostenuto che il livello di profitto dell'8 % utilizzato nel calcolo provvisorio era troppo elevato e che avrebbe dovuto essere utilizzato invece un livello del 5 %. Le argomentazioni addotte sono che, in primo luogo, è stato utilizzato un livello del 5 % per l'obiettivo di profitto nell'analisi del pregiudizio e, in secondo luogo, che un livello di profitto del 5 % sarebbe in linea con le inchieste precedenti concernenti lo stesso prodotto. Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione ritiene che la determinazione di un obiettivo di profitto per l'industria dell'Unione e il livello di profitto utilizzato per determinare un valore normale non seguono la stessa logica e quindi non devono necessariamente essere uguali. Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la Commissione riconosce che esistono ragioni fondate per utilizzare lo stesso livello di profitto dell'inchiesta precedente

sullo stesso prodotto e ha deciso di accettare quest'argomentazione e di cambiare di conseguenza il livello di profitto utilizzato nel calcolo dei valori normali.

- (14) In seguito alla divulgazione finale, l'industria dell'Unione e il produttore esportatore hanno presentato alcune osservazioni. L'industria dell'Unione ha contestato la correzione del margine di profitto, sostenendo che un tasso di profitto del 5 % non sarebbe sufficiente per coprire i requisiti di redditività delle tre società collegate impegnate nella produzione e nella vendita del prodotto in esame, ma non ha presentato altre argomentazioni sostanziali. L'obiezione è stata quindi respinta.
- (15) Il produttore esportatore ha sostenuto che il costo di ammortamento, costruzione e assicurazione utilizzato nel calcolo del valore normale di un tipo di prodotto non era uguale a quello utilizzato per gli altri tipi e che dovrebbe essere applicata la stessa cifra per tutti i tipi. La Commissione ha verificato quanto sostenuto e ha trovato effettivamente un errore nel calcolo. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal produttore esportatore, l'errore è stato trovato nel calcolo del valore normale degli altri tipi. È stata quindi apportata una correzione al valore normale degli altri tipi.
- (16) Il produttore esportatore ha anche sostenuto che i valori normali per i tipi diversi da quelli per cui è stato stabilito uno specifico valore normale non tenevano conto pienamente dell'effettivo «mix» di prodotti del produttore esportatore. A tale riguardo, il produttore esportatore ha ribadito la richiesta che una media ponderata dei valori normali trovati debba essere utilizzata per gli altri tipi, in modo da riflettere l'effettiva composizione del prodotto del produttore esportatore. Come indicato sopra nel considerando 10, la Commissione ha accettato di rivedere il calcolo dei valori normali per questi altri tipi, in modo da tenere conto dell'effettivo «mix» di prodotti del produttore thailandese e, indipendentemente dai volumi di vendita effettivi per ciascun tipo, è stato calcolato un valore normale per i meccanismi piccoli, grandi e medi. La Commissione ha tuttavia respinto l'argomentazione, non debitamente motivata, che debba essere preso in considerazione anche un fattore di ponderazione basato sulle vendite dell'esportatore nell'Unione.
- (17) Il produttore esportatore ha sostenuto inoltre che il metodo della Commissione di calcolare il valore normale in base alla lunghezza dei meccanismi per la legatura di fogli era impreciso e incompleto e ha proposto un nuovo metodo per il calcolo delle medie che tiene conto in modo più preciso delle varie lunghezze. Come spiegato sopra nel considerando 16, la Commissione ha calcolato un valore normale per i tipi diversi da quelli per cui è stato stabilito uno specifico valore normale e ha calcolato i valori normali per i meccanismi piccoli, medi e grandi

per la legatura di fogli. Il calcolo dell'esportatore è risultato scorretto e orientato ai risultati. L'argomentazione è stata quindi respinta.

- (18) A parte i cambiamenti sopramenzionati e in mancanza di altre osservazioni, il contenuto dei considerando da 15 a 20 del regolamento provvisorio concernente la determinazione del valore normale è confermata in via definitiva.

4.2. Prezzo all'esportazione e confronto

- (19) Il produttore esportatore ha sostenuto che la valuta utilizzata per il conteggio dei costi di trasporto nel calcolo del dumping non era quella giusta. La Commissione ha accettato tale argomentazione.
- (20) In mancanza di altre osservazioni, si confermano in via definitiva le conclusioni dei considerando da 21 a 24 del regolamento provvisorio sulla determinazione dei prezzi all'esportazione e sul confronto dei prezzi all'esportazione con il rispettivo valore normale.

4.3. Margine di dumping

- (21) Il produttore esportatore ha sostenuto che il calcolo del margine di dumping non teneva conto del valore normale specifico per i due tipi. L'argomentazione è stata accettata ed è stata apportata la dovuta correzione.
- (22) Alla luce delle suddette modifiche nel calcolo del valore normale e nel confronto, e dopo la correzione dell'errore di calcolo relativo al prezzo all'esportazione menzionato sopra, l'importo del dumping determinato in via definitiva, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:

Produttore esportatore	Margine di dumping
Thai Stationery Industry Co. Ltd., Bangkok, Thailandia	16,3 %

- (23) Poiché il produttore esportatore che ha collaborato rappresentava tutte le esportazioni del prodotto in esame dalla Thailandia verso l'Unione, è stato ritenuto opportuno fissare il margine di dumping residuo al livello del margine di dumping rilevato per tale produttore esportatore, cioè al 16,3 %.

5. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

- (24) In assenza di osservazioni sulla definizione dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni dei considerando da 28 a 32 del regolamento provvisorio.

6. PREGIUDIZIO

6.1. Consumo dell'Unione e importazioni dalla Thailandia

- (25) Il produttore thailandese e alcuni importatori hanno contestato le tendenze del consumo dell'Unione indicate nel regolamento provvisorio. In particolare, hanno sostenuto che il consumo è diminuito più fortemente di quanto sia stato stabilito provvisoriamente (circa del 30 %). Inoltre, hanno chiesto chiarimenti sulla metodologia seguita dalla Commissione per stabilire il consumo, dato che i meccanismi per la legatura di fogli sono inclusi in una voce della tariffa doganale comprendente altri prodotti.
- (26) Va notato che anche se queste parti interessate hanno contestato le conclusioni relative al consumo, non hanno fornito prove o dati a sostegno delle loro argomentazioni. Inoltre, non hanno messo in evidenza alcun difetto metodologico.
- (27) Per quanto riguarda la metodologia, si ricorda che, come indicato nel considerando 33 del regolamento provvisorio, il consumo è stato stabilito in base ai dati verificati relativi alle vendite forniti nelle risposte al questionario dalle parti che hanno collaborato (i due produttori dell'Unione e l'esportatore thailandese per i periodi 2008-PI) e in base ai dati di Eurostat relativi al resto delle importazioni. Dato che i meccanismi per la legatura di fogli provenienti da altre fonti sono soggetti a misure antidumping, le importazioni (da tutte le fonti) sono registrate con i codici di sottovoci della tariffa doganale (TARIC) che sono in larga misura specifiche al prodotto oggetto dell'inchiesta. Tali sottovoci sono state utilizzate per far sì che fossero considerate solo le importazioni del prodotto in esame, nonostante un piccolo aggiornamento della definizione del prodotto in quest'inchiesta.
- (28) Inoltre, essendo i dati Eurostat espressi in kilogrammi, mentre il consumo è stato calcolato in unità, un importatore ha chiesto chiarimenti sulla metodologia utilizzata per convertire i kilogrammi in unità. Va quindi specificato che è stato utilizzato in fattore di conversione di 50 grammi/unità, che è in linea con le inchieste precedenti ed è risultato ragionevole al confronto con i dati forniti dal produttore esportatore thailandese. Va aggiunto inoltre che se la Commissione avesse utilizzato esattamente il peso medio per unità risultante dalle informazioni fornite dal produttore esportatore, le importazioni dalla Thailandia avrebbero registrato nel corso di tutto il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio un aumento maggiore sia in termini di volume assoluto (25 % rispetto al 19 % stabilito dal regolamento provvisorio) sia in termini di quote di mercato (dall'11,8 % al 15,5 %, invece che dal 12,0 % al 15,0 % come stabilito nel regolamento provvisorio).
- (29) Un importatore ha anche affermato che nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio le importazioni thailandesi

sono diminuite del 40 %, ma basandosi sul valore delle importazioni, e non sul volume, per tutto il codice doganale, compresi quindi i prodotti diversi da quelli in esame. Quest'argomentazione è stata respinta.

- (30) Alla luce di quanto precede, si confermano le conclusioni dei considerando da 33 a 40 del regolamento provvisorio concernenti il consumo dell'Unione (diminuito di più del 15 % tra il 2008 e il PI) e le importazioni dalla Thailandia.

6.2. Situazione economica dell'industria dell'Unione

- (31) Un importatore ha sostenuto che l'analisi del pregiudizio è inaffidabile, perché la difficile situazione finanziaria dell'industria dell'Unione va vista in connessione con la situazione di una delle sue società collegate, che sembra realizzare profitti nel campo dei meccanismi per la legatura di fogli. A tale riguardo va notato che l'analisi del pregiudizio dovrebbe concentrarsi solo sulle vendite del prodotto in esame fabbricato nell'Unione effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Dato che la società collegata in questione, come indicato nel considerando 69 del regolamento provvisorio, non è un produttore dell'Unione e vende principalmente prodotti non originari dell'Unione, essa non dovrebbe essere presa in considerazione ai fini dell'analisi del pregiudizio.
- (32) Fatto salvo quanto sopra, occorre tuttavia sottolineare che l'importatore non ha fornito alcuna informazione che dimostri la buona situazione finanziaria della società collegata sopra menzionata. Al contrario, i dati emersi dall'inchiesta dimostrano che anche questa società ha diminuito notevolmente il volume delle sue vendite di meccanismi per la legatura di fogli nel periodo dell'inchiesta.
- (33) Tenuto conto di quanto precede e in assenza di altre osservazioni sull'analisi del pregiudizio, si confermano i considerando da 41 a 57 del regolamento provvisorio e si conclude che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

7. NESSO DI CAUSALITÀ

7.1. Effetti delle importazioni in dumping

- (34) Anche se alcune parti interessate hanno contestato le conclusioni provvisorie sull'effetto di altri fattori (cfr. sotto), nessuna ha contestato la conclusione provvisoria che le importazioni in dumping dalla Thailandia abbiano causato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Sono pertanto confermati i considerando da 58 a 64 del regolamento provvisorio.

7.2. Effetti di altri fattori

- (35) Alcune parti interessate hanno contestato le conclusioni provvisorie sull'effetto di altri fattori ed hanno sostenuto che anche il calo della domanda, la concorrenza fra i produttori dell'Unione, le importazioni dall'India e un pregiudizio autoinflitto potevano costituire la causa principale del pregiudizio.
- (36) Per quanto riguarda il calo della domanda, si fa riferimento ai precedenti considerando da 25 a 30, i quali confermano la tendenza del consumo indicata nel regolamento provvisorio. La tesi che gli effetti del calo della domanda siano stati sottovalutati deve quindi essere respinta. Va tuttavia ricordato che il considerando 67 del regolamento provvisorio ha concluso che il calo del consumo potrebbe effettivamente aver contribuito al grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, anche se quest'effetto è stato rafforzato notevolmente dall'impatto delle importazioni oggetto di dumping. L'effetto del calo del consumo non è stato tuttavia tale da annullare il nesso causale tra le importazioni in dumping e il pregiudizio constatato.
- (37) L'esportatore thailandese ha anche sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato anche dalla concorrenza tra i produttori dell'Unione. Ciò si spiega essenzialmente per il fatto che la perdita della quota di mercato dell'industria dell'Unione è coincisa con l'aumento della quota di mercato dell'altro produttore dell'Unione.
- (38) A tale riguardo, anche se i calcoli presentati dall'esportatore thailandese non sono del tutto corretti, è vero che in generale la quota di mercato del secondo produttore è aumentata anch'essa durante il periodo dell'inchiesta sul pregiudizio. Va tuttavia ricordato che, come indicato nel considerando 30 del regolamento provvisorio, tale produttore importa una quantità considerevole di meccanismi per la legatura di fogli dalla Thailandia. È interessante notare che quando questo produttore è riuscito ad aumentare la sue vendite di prodotti fabbricati nell'Unione e le sue quote di mercato, ha aumentato notevolmente anche le sue vendite di meccanismi per la legatura di fogli originari dalla Thailandia. Infatti, è diventato persino un importante importatore di meccanismi per la legatura di fogli thailandesi, acquistando in quell'anno una parte considerevole delle esportazioni thailandesi. Per questo motivo, anche se il secondo produttore dell'Unione è effettivamente riuscito ad ottenere alcune quote di mercato dell'industria dell'Unione, risulta evidente che ha potuto farlo anche grazie alle importazioni in dumping di meccanismi per la legatura di fogli provenienti dalla Thailandia. Si ricorda che questo produttore è stato escluso dalla definizione dell'industria dell'Unione a causa della portata delle sue attività di importazione rispetto alla sua produzione.
- (39) Le parti interessate hanno inoltre ribadito l'argomentazione già trattata nel considerando 69 del regolamento provvisorio, secondo cui anche le importazioni indiane

hanno causato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Quest'argomentazione si basa sul fatto che l'India detiene circa il 50 % delle quote di mercato dell'Unione, cioè il triplo della Thailandia, e che i prezzi medi corrispondenti sono diminuiti del 3 % tra il 2009 e il PI, restando inferiori ai prezzi dell'Unione del 24 %. È stato anche sottolineato che una parte significativa delle importazioni indiane è stata acquistata da una società collegata all'industria dell'Unione.

- (40) A tale riguardo non è stato presentato però nessun argomento nuovo e queste asserzioni sono già state trattate nel regolamento provvisorio. Anche se il livello assoluto delle importazioni indiane è stato infatti globalmente superiore a quello delle importazioni thailandesi, nel regolamento provvisorio è stato dimostrato che esse hanno avuto un'evoluzione diversa: mentre le importazioni thailandesi sono aumentate globalmente, sia in termini assoluti che in termini relativi, nel periodo dell'inchiesta sul pregiudizio le importazioni indiane sono diminuite (quasi del 10 %) e anche le quote di mercato si sono ridotte leggermente. Inoltre, anche il livello medio dei prezzi dei prodotti indiani è stato superiore a quello dei prezzi delle importazioni thailandesi. Anche se una società collegata all'industria dell'Unione importa meccanismi per la legatura di fogli dall'India, dall'inchiesta è emerso che il livello di queste importazioni è calato notevolmente nel corso degli anni, come indicato sopra al considerando 32.
- (41) Infine, alcune parti interessate hanno anche sostenuto che il denunziante ha perso clienti perché ha operato sul mercato a valle tramite la sua società madre Ring International Holding (RIH) e che le vendite di meccanismi per la legatura di fogli alle società collegate vanno esaminate attentamente, perché non sono state realizzate a condizioni di mercato. Queste argomentazioni sono però state respinte perché non comprovate e l'inchiesta ha dimostrato che le vendite alle società collegate sono state irrilevanti rispetto alle vendite totali.

7.3. Conclusioni sul nesso di causalità

- (42) In base a quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie indicate nei considerando da 65 a 76 del regolamento provvisorio. Anche se fattori diversi dalle importazioni hanno avuto un certo impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione, si conclude, in base a un'analisi che ha distinto chiaramente e separato gli effetti di tutti i fattori noti dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, che le importazioni in dumping dalla Thailandia hanno causato un grave pregiudizio all'industria dell'Unione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

8. INTERESSE DELL'UNIONE

- (43) Due dei cinque importatori che hanno collaborato durante l'inchiesta hanno risposto alla comunicazione delle conclusioni provvisorie e hanno presentato osservazioni scritte. Uno di questi importatori e un altro importatore

hanno chiesto un'audizione. La Commissione ha anche deciso di effettuare una visita nella sede dell'unico utilizzatore che ha partecipato all'inchiesta.

- (44) Non è stata presentata alcuna osservazione riguardo ai considerando da 79 a 90 del regolamento provvisorio concernenti la descrizione del mercato e la sezione relativa all'interesse dell'industria dell'Unione.

8.1. Importatori e operatori commerciali

- (45) Si ricorda in primo luogo che nel regolamento provvisorio si è concluso che l'adozione di misure poteva avere un notevole impatto negativo solo sulla situazione di un unico importatore che produce meccanismi per la legatura di fogli nell'Unione. Questo importatore non ha reagito all'istituzione delle misure provvisorie.
- (46) Un altro importatore che ha chiesto un'audizione presieduta dal consigliere-auditore ha contestato principalmente il calcolo del margine di dumping, l'analisi del pregiudizio e il calcolo del consumo dell'UE. Non ha tuttavia presentato alcuna nuova osservazione riguardo all'analisi dell'interesse dell'Unione.
- (47) Un terzo importatore, che rappresenta il 20 % del totale delle importazioni thailandesi, ha chiesto un'audizione in cui è stato spiegato che, contrariamente alle informazioni fornite in precedenza durante l'inchiesta, egli non ha cessato tutte le sue attività relative ai meccanismi di legatura di fogli, come indicato nel considerando 92 del regolamento provvisorio, ma le ha trasferite in un'altra sede. Durante l'audizione quest'importatore ha spiegato che la sua attività relativa ai meccanismi di legatura di fogli è solo complementare rispetto alla sua attività principale, che copre altri prodotti, e non ha escluso che importerà meccanismi per la legatura di fogli dalla Thailandia anche se saranno istituite misure. A causa delle spese generali della sua vasta rete di distribuzione, ciò dipenderà comunque dal livello dei dazi antidumping e dalla possibilità di aumentare il prezzo per i clienti. Altrimenti, quest'importatore non dovrebbe subire conseguenze negative significative per la cessazione dell'attività relativa ai meccanismi di legatura di fogli, visto che essa riveste un'importanza minore rispetto alle sue attività principali.

8.2. Utilizzatori

- (48) Come spiegato sopra nel considerando 5, la risposta al questionario dell'unico utilizzatore che ha collaborato è stata verificata durante la visita presso la sua sede dopo l'istituzione delle misure provvisorie. Quest'utilizzatore acquista da varie fonti, tra cui l'Unione, l'India e la Thailandia. Egli ha anche effettuato importazioni dalla Cina, ma ha cambiato la sua fonte di approvvigionamento dopo l'istituzione dei dazi antidumping.
- (49) Le importazioni thailandesi rappresentano circa il 10 % del totale dei suoi acquisti di meccanismi per la legatura di fogli e la società ha deciso di non importare prodotti

thailandesi dopo l'istituzione delle misure provvisorie. Anche se finora le misure non sembrano avere influito in modo significativo sulla sua situazione economica, la società ha comunque deplorato la limitazione delle sue fonti di approvvigionamento e in particolare il fatto di non poter più contare sempre sulla fornitura a breve termine di meccanismi per la legatura di fogli.

(50) Le parti interessate hanno ribadito la loro argomentazione, già trattata nel regolamento provvisorio, secondo cui l'istituzione delle misure comporterebbe una limitazione delle fonti di approvvigionamento sul mercato dell'Unione. È quindi opportuno ripetere che l'inchiesta ha dimostrato che il mercato dell'Unione è effettivamente caratterizzato da un numero limitato di operatori: esistono un produttore in India, uno in Thailandia, due nell'Unione e alcuni in Cina. Lo scopo delle misure antidumping è quello di ristabilire una concorrenza equa sul mercato dell'Unione e non di impedire le importazioni. Ciò può effettivamente portare a una riduzione del livello delle importazioni, mentre le misure compensano la distorsione degli scambi dovuta a queste importazioni. Ciò non costituisce però di per sé un motivo sufficiente per contestare l'istituzione di misure contro le importazioni in dumping. Si potrebbe anche sostenere che occorre garantire una concorrenza equa sul mercato dell'Unione, affinché tutte le fonti di approvvigionamento possano continuare a esistere a lungo termine.

(51) Si prevede che con un livello del dazio definitivo inferiore a quello provvisorio, le importazioni thailandesi potranno ancora entrare sul mercato dell'Unione, mentre l'inchiesta ha dimostrato che esistono anche altre fonti di approvvigionamento, anche se in misura limitata.

8.3. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(52) In considerazione di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 77 a 110 del regolamento provvisorio e si conclude che in generale, in base alle informazioni disponibili sull'interesse dell'Unione, non vi sono ragioni valide contrarie all'istituzione di misure definitive contro le importazioni di meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia.

9. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

9.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(53) In assenza di osservazioni sul livello necessario ad eliminare il pregiudizio, si confermano i considerando da 111 a 114 del regolamento provvisorio.

9.2. Misure definitive

(54) Riguardo alla quantità di dazi necessari a eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, è stato osservato che il dazio antidumping dovrebbe essere ridotto al 6 %,

perché presumibilmente le importazioni indiane non sono oggetto di dumping e sono superiori del 6 % rispetto alle importazioni thailandesi. A tale riguardo va notato che lo scopo dei dazi antidumping non è allineare i prezzi a quelli di altre fonti, ma eliminare gli effetti di distorsione del dumping pregiudizievole.

(55) Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo di importo corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio accertati, conformemente alla regola del dazio inferiore. Nel caso in oggetto l'aliquota del dazio va quindi fissata al livello del dumping accertato. Questo è stato calcolato al 16,3 %, essendo diminuito notevolmente dalla fase provvisoria.

(56) In base a quanto precede, l'aliquota del dazio antidumping definitivo per l'esportatore che ha collaborato è del 16,3 %.

10. RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

(57) In considerazione dell'entità del margine di dumping accertato e del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi sino a concorrenza all'importo del dazio istituito in via definitiva dal presente regolamento. Poiché il dazio definitivo è inferiore a quello provvisorio, gli importi depositati dovrebbero essere svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo su alcuni meccanismi per la legatura di fogli, attualmente classificati al codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305 10 00 11, 8305 10 00 13, 8305 10 00 19, 8305 10 00 21, 8305 10 00 23, 8305 10 00 29, 8305 10 00 34, 8305 10 00 35 e 8305 10 00 36) originari della Thailandia. Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da almeno due lamine o fili di acciaio su cui sono fissati almeno quattro semianelli in filo d'acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento d'acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo d'acciaio a scatto, fissato al meccanismo per la legatura di fogli.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti di cui al paragrafo 1 è del 16,3 %.

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio anti-dumping definitivo.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio, a norma del regolamento (UE) n. 118/2011 sono riscossi definitivamente all'aliquota del dazio definitivo istituito a norma dell'articolo 1 del presente regolamento. Gli importi depositati

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, addì 5 agosto 2011.

Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ

REGOLAMENTO (UE) N. 793/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2011

relativo al divieto di pesca per i «pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica» appartenenti alla categoria 9 nella zona economica mauritana da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 704/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2012 ⁽²⁾, ha limitato le possibilità di pesca per la categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica) ad un quantitativo di riferimento di 250 000 tonnellate.
- (2) Sulla base dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di cui sopra, è stato assegnato un contingente supplementare di 50 000 tonnellate per il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 luglio 2011, portando il quantitativo di riferimento a 300 000 tonnellate.
- (3) Conformemente alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dichiarate nella suddetta categoria di pesca dai pescherecci battenti bandiera degli Stati

membri interessati o immatricolati negli stessi hanno esaurito il contingente per il periodo di riferimento di cui sopra.

- (4) È quindi necessario vietare le attività di pesca per tale categoria.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato agli Stati membri interessati si considera esaurito dal 19 luglio 2011.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca appartenenti alla categoria 9 per le navi battenti bandiera degli Stati membri interessati o immatricolate negli stessi sono vietate a decorrere dal 19 luglio 2011 fino al 31 luglio 2011. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dalle navi suddette durante questo periodo.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 203 del 31.7.2008, pag. 1.

REGOLAMENTO (UE) N. 794/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2011

recante approvazione delle modifiche del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Parmigiano Reggiano (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dall'Italia per l'approvazione delle modifiche del disciplinare della denominazione «Parmigiano Reggiano» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Il Belgio, la Danimarca e l'«Association des Importateurs de fromage» con sede a Basilea (Svizzera) hanno dichiarato la propria opposizione alla registrazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. Le opposizioni del Belgio e della Danimarca sono state giudicate ricevibili in base all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e c), del suddetto regolamento. La dichiarazione di opposizione dell'«Association des Importateurs de fromage» invece è stata dichiarata irricevibile in quanto trasmessa successivamente al termine stabilito.
- (3) Con lettera del 30 ottobre 2009, la Commissione ha invitato le parti interessate a procedere alle consultazioni del caso.
- (4) La dichiarazione di opposizione della Danimarca verteva sulla mancanza di giustificazione quanto all'obbligo di tagliare, grattugiare e condizionare il formaggio tutelato dalla denominazione «Parmigiano Reggiano» all'interno della zona geografica delimitata. In seguito alle spiegazioni trasmesse dall'Italia nell'ambito delle consultazioni di cui sopra, la Danimarca ha ritirato la propria opposizione.
- (5) La dichiarazione di opposizione del Belgio verteva anch'essa sulla mancanza di giustificazione di tale obbligo di tagliare, grattugiare e condizionare il formaggio tutelato dalla denominazione «Parmigiano Reggiano» all'interno della zona geografica delimitata.
- (6) Poiché il Belgio e l'Italia non hanno concluso alcun accordo entro un termine di sei mesi, la Commissione è ora tenuta ad adottare una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 5, terzo comma, e all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.
- (7) Al punto 3.6 del documento unico, l'Italia sottolinea che «ciò deriva dalla perdita o non visibilità, nel formaggio grattugiato o in porzioni, dei segni identificativi del formaggio «Parmigiano Reggiano» presenti sulla forma intera e quindi dalla necessità di garantire l'origine del prodotto preconfezionato. E deriva inoltre dalla necessità di garantire che l'operazione di confezionamento in porzioni avvenga in tempi brevi dall'avvenuta porzionatura, e con prassi tali da evitare rischi di disidratazione, ossidazione, e comunque perdita delle caratteristiche organolettiche originarie del «Parmigiano Reggiano». L'apertura della forma, infatti, priva il formaggio della naturale protezione fornita dalla crosta che, essendo fortemente disidratata, costituisce un ottimo isolante del formaggio dall'ambiente circostante.»
- (8) La Commissione ritiene che detta giustificazione, di natura tale da garantire l'origine del prodotto considerato, assicurarne il controllo ottimale e preservarne la qualità fisica e organolettica, non contiene alcun errore manifesto di valutazione da parte delle competenti autorità italiane.
- (9) Per di più il Belgio, nel contesto della propria dichiarazione di opposizione, ha invocato l'articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006; secondo tale articolo sono ricevibili le dichiarazioni di opposizione «[...] che dimostrano che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe [...] l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2».
- (10) Il Belgio non ha trasmesso dati concreti circa il potenziale pregiudizio che le imprese belghe potrebbero subire in seguito all'entrata in vigore delle modifiche del disciplinare.
- (11) È tuttavia notorio che esistono effettivamente, al di fuori della zona geografica delimitata, alcune società che si occupano del taglio e/o del condizionamento del formaggio tutelato dalla denominazione «Parmigiano Reggiano». L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 consente a questo proposito di istituire un periodo transitorio massimo di cinque anni nel caso in cui un'opposizione sia stata dichiarata ricevibile in quanto la registrazione del nome proposto danneggerebbe l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del suddetto regolamento. Se si tiene conto, in particolare, degli obblighi contrattuali in fase di esecuzione e del necessario adeguamento progressivo del mercato in seguito alle

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.⁽²⁾ GU C 87 del 16.4.2009, pag. 14.

modifiche del disciplinare della denominazione «Parmigiano Reggiano», sembra opportuno prevedere, nel caso in specie, un periodo transitorio di un anno nel disciplinare relativo alla denominazione «Parmigiano Reggiano» a favore degli operatori non stabiliti nella zona geografica delimitata, una volta che essi abbiano effettuato legalmente le operazioni di taglio e di condizionamento del formaggio «Parmigiano Reggiano» al di fuori della suddetta zona geografica delimitata almeno cinque anni prima del 16 aprile 2009. La durata di tale periodo transitorio è identica a quella concessa dall'Italia agli operatori che procedono alle operazioni di taglio e di condizionamento sul proprio territorio ma al di fuori della zona geografica delimitata.

- (12) Alla luce di quanto esposto finora, occorre approvare le modifiche ed istituire un periodo transitorio di un anno.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 16 aprile 2009, relative alla denominazione di cui all'allegato del presente regolamento, sono approvate.

Articolo 2

Si istituisce un periodo transitorio di un anno nel disciplinare relativo alla denominazione «Parmigiano Reggiano» a favore degli operatori non stabiliti all'interno della zona geografica delimitata e che abbiano effettuato legalmente le operazioni di taglio e condizionamento del formaggio tutelato dalla denominazione «Parmigiano Reggiano» al di fuori della suddetta zona geografica delimitata almeno cinque anni prima del 16 aprile 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Prodotti dell'allegato I del trattato destinati all'alimentazione umana:

Classe 1.3 Formaggi

ITALIA

Parmigiano Reggiano (DOP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 795/2011 DELLA COMMISSIONE**dell'8 agosto 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 agosto 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	TR	105,8
	ZZ	105,8
0709 90 70	TR	124,2
	ZZ	124,2
0805 50 10	AR	73,4
	CL	76,3
	TR	57,0
	UY	53,9
	ZA	87,4
	ZZ	69,6
0806 10 10	EG	168,5
	MA	187,2
	TR	160,8
	ZZ	172,2
0808 10 80	AR	104,7
	BR	68,8
	CL	105,2
	CN	56,0
	NZ	100,6
	US	100,4
	ZA	84,6
	ZZ	88,6
0808 20 50	AR	81,9
	CL	81,6
	CN	49,3
	NZ	108,0
	ZA	102,2
	ZZ	84,6
0809 20 95	CA	870,0
	TR	337,4
	US	510,8
	ZZ	572,7
0809 30	TR	129,2
	ZZ	129,2
0809 40 05	BA	50,1
	IL	149,1
	XS	57,7
	ZZ	85,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2011

che autorizza la commercializzazione dell'amido di mais fosfatato quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 5550]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/494/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

(5) Il 10 febbraio 2010 è stata quindi consultata l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(6) Il 10 settembre 2010 nel parere scientifico *Scientific opinion on the safety of 'phosphated distarch phosphate' as a novel food ingredient* ⁽²⁾ l'EFSA ha concluso che il fosfato di diamido fosfatato è sicuro nelle condizioni di impiego proposte e ai livelli di assunzione proposti.visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(7) Sulla base della valutazione scientifica risulta che l'amido di mais fosfatato soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(1) Il 23 agosto 2005 la società National Starch Food Innovation ha chiesto alle autorità competenti del Regno Unito di poter commercializzare il fosfato di diamido fosfatato (amido di mais fosfatato) come nuovo ingrediente alimentare.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

(2) Il 27 aprile 2009 l'ente del Regno Unito competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale nella quale si trae la conclusione che il fosfato di diamido fosfatato come ingrediente alimentare è ammissibile.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

(3) Il 4 maggio 2009 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.

Il fosfato di diamido fosfatato di cui all'allegato può essere commercializzato nell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per l'impiego in prodotti di panetteria, pasta, cereali da colazione e barrette di cereali con un tenore massimo del 15 %.

(4) Entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97, sono state presentate, in applicazione di tale disposizione, obiezioni motivate alla commercializzazione del prodotto in questione.

Articolo 2

La denominazione del fosfato di diamido fosfatato autorizzata dalla presente decisione sull'etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «amido di mais fosfatato».

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.⁽²⁾ *The EFSA Journal* 2010; 8(9): 1772.

Articolo 3

La società National Starch Food Innovation, Corn Products UK Ltd., Prestbury Court, Greencourts Business Park, 333 Styal Road, Manchester M22 5LW, Inghilterra, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2011.

Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione

ALLEGATO

SPECIFICHE DELL'AMIDO DI MAIS FOSFATATO

Descrizione:

Il nuovo ingrediente alimentare è una polvere di colore bianco o quasi bianco.

L'amido di mais fosfatato (fosfato di diamido fosfatato) è un amido resistente chimicamente modificato, ricavato da amido ad alto contenuto di amilosio grazie a trattamenti chimici combinati volti a creare legami crociati fosfati tra residui carboidrati e gruppi ossidrilici esterificati.

Numero CAS: 11120-02-8

Formula chimica: $(C_6H_{10}O_5)_n [(C_6H_9O_5)_2PO_2H]_x [(C_6H_9O_5)PO_3H_2]_y$

n = numero delle unità di glucosio; x, y = gradi di sostituzione

Caratteristiche chimiche del fosfato di diamido fosfatato

Perdita all'essiccamento	dal 10 al 14 %
pH	da 4,5 a 7,5
Fibra alimentare	non inferiore al 70 %
Amido	dal 7 al 14 %
Proteina	non superiore allo 0,8 %
Lipidi	non superiori allo 0,8 %
Fosforo legato residuo	non superiore allo 0,4 % (in fosforo) «mais ad alto contenuto di amilosio» come fonte

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

